

# Rapporto

numero

**6465 R**

data

2 marzo 2011

Dipartimento

**SANITÀ E SOCIALITÀ**

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 22 febbraio 2011 concernente la modifica della Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008**

Il 1° aprile 2009 è entrata in vigore la Legge cantonale sui cani, il cui art. 2 cpv. 2 impone di munire i cani di medaglietta di riconoscimento ufficiale. Il regolamento sui cani affida all'Ufficio del veterinario cantonale il compito di fissare la data di entrata in vigore di questa norma.

Dopo riflessioni compiute assieme al Gruppo di lavoro che ha contribuito alla stesura del regolamento della Legge sui cani, all'Ufficio del veterinario cantonale e dopo aver sentito le cerchie interessate, il Governo si è però convinto che la medaglietta ufficiale non abbia una reale utilità. Con il messaggio n. 6465 il Consiglio di Stato chiede quindi l'abolizione dell'art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale sui cani, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

Vi sono varie motivazioni a sostegno di questa richiesta:

- l'art. 16 dell'Ordinanza federale sulle epizootie (OFE) impone che «*i cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi*» (cpv. 1). Tutti i dati registrati confluiscono nella banca dati ANIS, la quale rilascia al detentore dell'animale una tessera canina contenente le stesse informazioni. La lettura del microchip è possibile tramite un apparecchio di cui dispongono i veterinari, i Comuni e le Polizie. L'obbligo del microchip vale sia per i cani nati in Svizzera sia per i cani provenienti dall'estero e permette di identificare inequivocabilmente un animale. Quindi da questo punto di vista, la medaglietta ufficiale non è più necessaria.
- La medaglietta, se applicata correttamente, consente di identificare un cane senza aver bisogno di un lettore di microchip, ma può venire smarrita o essere errata (ad esempio appartenente ad un altro cane o a un cane morto) e perciò non è del tutto affidabile. Inoltre, il fatto che un cane porti la medaglietta non dà la sicurezza che sia stato registrato nella banca dati ANIS.
- Pur essendo ovvio, ci permettiamo di rilevare che per leggere una medaglietta al collo di un cane bisogna avvicinarsi *molto* all'animale, cosa non sempre né facile né desiderabile.
- L'incasso delle tasse sui cani è compito dell'Ufficio del veterinario cantonale, il quale emette le cedole per il pagamento, spedite direttamente al domicilio dei proprietari dei cani, basandosi sulle registrazioni nella banca dati ANIS. La distribuzione della

medaglietta ufficiale - tramite lo stesso ufficio o tramite l'ANIS, assieme alla tessera canina - causerebbe ulteriore lavoro anche amministrativo e un conseguente aumento dei costi.

- Nessuna norma federale impone il contrassegno dei cani tramite medaglietta; vi sono però alcuni Comuni e Cantoni che distribuiscono una medaglietta come prova del pagamento della tassa sui cani. In Ticino, come detto, la gestione delle tasse avviene tramite la banca dati ANIS e anche in questo caso la medaglietta diventa superflua.
- Chi si sposta in Ticino provenendo da un altro Cantone e possiede un cane - già dotato di microchip - deve semplicemente comunicare ad ANIS il cambiamento di indirizzo. L'obbligo di richiedere la medaglietta ufficiale ticinese creerebbe una complicazione nella gestione di questi casi.

## **CONCLUSIONI**

La Commissione della legislazione, sulla base delle considerazioni elencate, invita ad approvare il messaggio n. 6465 e il relativo allegato, e quindi ad abolire l'art. 2 cpv. 2 della legge sui cani. Il Consiglio di Stato è tenuto a modificare di conseguenza l'art. 3 del Regolamento sui cani.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Luigi Caimi, relatore  
Beretta Piccoli - Bergonzoli - Dafond -  
Galusero - Ghisletta D. - Guidicelli -  
Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani -  
Pedrazzini - Pestoni - Righinetti - Solcà